

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE - SCIENTIFICA

“TECNIVET”

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto, l'Associazione culturale denominata “TECNIVET”, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede attualmente in Roma, via Costantino Maes n. 82.

Il consiglio direttivo potrà, con propria delibera, trasferire altrove la sede, definire ulteriori recapiti ai fini organizzativi, potrà inoltre istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero.

I soci aderenti dovranno mettere a disposizione dell'associazione le proprie capacità professionali ed umane affinché venga perseguito l'obiettivo comune che è l'affermazione e la valorizzazione della categoria dei tecnici veterinari.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice Civile e della legislazione vigente. È disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per definire specifici rapporti associativi o attività.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

La Tecnivet è un'Associazione che non ha scopi di lucro, persegue finalità culturali e scientifiche e di tutela della categoria professionale dei Tecnici Veterinari.

L'associazione è apolitica e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro e gratuità delle cariche sociali, il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci.

L'Associazione ha come scopo il riconoscimento, l'affermazione e tutela della categoria dei Tecnici Veterinari.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:

1. promuovere l'arricchimento culturale dei soci, organizzando giornate di studio, convegni, seminari, corsi di aggiornamento e di formazione su argomenti e problematiche di interesse scientifico e professionale per il Tecnico e Medico Veterinario;
2. produrre, pubblicare, diffondere e raccogliere materiale scientifico e informativo;
3. stimolare esperienze di formazione, ricerca, verifica;
4. favorire i contatti con tutte le associazioni scientifiche e professionali;
5. collaborare con gli organi competenti nella standardizzazione delle prestazioni professionali;
6. promuovere il riconoscimento legale della figura del tecnico veterinario in Italia e la creazione di un albo professionale;
7. avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio ed essere un punto di riferimento per le esigenze degli associati.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

SOCI

ARTICOLO 5

Possono far parte dell'Associazione medici e tecnici veterinari laureati o diplomati in Italia o all'estero e personale non diplomato con comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore veterinario, che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltra di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I Soci possono essere:

- **Soci Fondatori:** persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
- **Soci ordinari:** persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione, mettendo a disposizione le loro capacità professionali ed umane per il conseguimento del fine sociale e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- **Soci Onorari:** persone fisiche o giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- **Soci Sostenitori o Promotori:** tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

ARTICOLO 6

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

La qualità di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, a partecipare alle elezioni degli organi Direttivi.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Per essere ammessi all'associazione si deve sottoscrivere una domanda dove siano specificati i propri dati personali ed il settore d'interesse e lavoro specifico.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione del consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- Da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- Da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- Contributi di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Ogni altro tipo di entrata anche straordinaria dell'associazione

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- Beni mobili ed immobili;
- Donazioni, lasciti o successioni;
- Dai versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario è comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Comitato scientifico.

Qualora l'Assemblea lo ritenesse opportuno potrà istituire ulteriori due organi:

- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori;

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- Delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- Approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- Eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- Ratificare l'entità della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

L'assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta motivata al presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax , posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione e mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

ARTICOLO 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ARTICOLO 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per modificare il presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall'Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente, che è eletto direttamente dall'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta a conseguimento degli scopi sociali;
- Assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- L'assunzione eventuale di personale dipendente;
- Predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- Stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

ARTICOLO 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 17.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica).

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

SEGRETARIO E TESORIERE

ARTICOLO 19

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Cura la convocazione dell'assemblea e del consiglio direttivo e dà attuazione alle relative delibere.

Il Tesoriere collabora con il Presidente e a lui spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione. Procedo alla riscossione delle quote sociali e ad ogni atto concernente erogazione, movimento e impiego di fondi, assolve inoltre alle formalità degli obblighi tributari previsti dalla normativa in vigore.

PRESIDENTE

ARTICOLO 20

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

ARTICOLO 21

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno potrà costituire il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei probiviri sarà composto da cinque soci eletti in assemblea a maggioranza relativa dei voti. Nella prima riunione, presieduta dal più anziano dei componenti, il collegio eleggerà nel suo seno il presidente. I Probiviri eletti resteranno in carica due anni e saranno rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il collegio dei Probivi sarà competente per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere fra uno o più soci e l'associazione o uno dei suoi organi. Deciderà sui ricorsi presentati da parte degli associati in merito alle decisioni di espulsione e ai dinieghi di ammissione degli aspiranti.

Il deferimento di una controversia al collegio potrà essere proposto dall'assemblea, dal consiglio direttivo, dal presidente o da tre soci, almeno uno dei quali fondatore.

Le decisioni del collegio verranno comunicate al consiglio direttivo che provvederà a notificarle agli interessati, informando delle stesse tutti i soci.

ARTICOLO 22

Il collegio dei revisori dei conti sarà composto da membri eletti dall'assemblea, al di fuori dei componenti del consiglio direttivo, votati a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. I membri eletti resteranno in carica due anni e saranno rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il collegio dei revisori dei conti verificherà periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e stilerà apposita redazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo presentato dal tesoriere. Il collegio avrà diritto a partecipare alle riunioni del consiglio.

COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 23

Il Comitato Scientifico è composto da docenti universitari e professionisti di riconosciuta competenza nominati dal Consiglio Direttivo, in numero minimo di tre.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per un periodo di tempo stabilito dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre il termine del mandato dello stesso, salvo sopravvenuta revoca da parte del Consiglio Direttivo o dimissioni. In ogni caso i componenti sono rinominabili.

ARTICOLO 24

Il Comitato Scientifico designa tra i suoi componenti il proprio Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Suo Presidente, anche su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico si riunisce comunque in tempo utile per la definizione del piano di attività annuale.

ARTICOLO 25

Il Comitato Scientifico collabora alla definizione del piano di attività annuale ed esamina le proposte portate alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo concorrendo ad impostare, per i principali incarichi, la metodologia di ricerca e collaborandovi attivamente mediante la valutazione e il controllo delle fasi di lavoro, collegialmente o nominando un proprio componente. Il Comitato Scientifico valuta gli studi principali anche al fine della loro pubblicazione.

ARTICOLO 26

Il Comitato Scientifico ha la facoltà di redigere proprie disposizioni di funzionamento per definire quanto non previsto dal presente regolamento. Tali disposizioni dovranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo per la loro approvazione.

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 27

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 28

L'eventuale scioglimento dell'associazione deve essere deciso a maggioranza in apposita assemblea straordinaria, con la presenza di almeno il settantacinque per cento dei soci che ne delibererà la liquidazione con l'eventuale nomina di un liquidatore secondo le modalità della legge vigente.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

ARTICOLO 29

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.